

**NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI
(D.LGS 385 DEL 01/09/1993 e successivi aggiornamenti)**

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA DI IMOLA S.p.A. – GRUPPO BANCARIO LA CASSA DI RAVENNA

Sede Sociale e Direzione Generale: Via Emilia 196 - 40026 Imola BO - www.bancadiimola.it - E-mail: banca@bancadiimola.it
Cod.Fisc./nr. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bologna 00293070371 - Codice ABI 05080
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Numero di iscrizione all'Albo delle Aziende di Credito 1332.06.00

In caso di offerta "Fuori Sede" compilare i riferimenti del soggetto che entra in contatto con il cliente:

Soggetto: _____ Società: _____ Qualifica: _____

Indirizzo: _____ Numero di telefono: _____ e-mail: _____

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto copia di questo documento dal soggetto sopra indicato:

Nome del Cliente: _____ Data e Firma del Cliente _____

La Banca non commercializza questo prodotto attraverso tecniche di comunicazione a distanza.

Se quanto illustrato in questo foglio informativo non è chiaro o se si necessita di ulteriori informazioni, è opportuno chiedere chiarimenti al personale prima della firma.

CARATTERISTICHE RISCHI TIPICI

Il "Decreto Rilancio" n. 34/2020 del 19 maggio 2020, convertito con Legge 77/2020 del 17 luglio 2020, ha definito le agevolazioni fiscali che lo Stato concede ("Superbonus"), sotto forma di credito d'imposta, a fronte di determinati interventi di riqualificazione energetica o antisismica e/o di efficienza energetica degli edifici.

Nello specifico il suddetto Decreto Rilancio ha disciplinato l'utilizzo del "Superbonus" nelle seguenti modalità:

- in compensazione dei propri debiti fiscali su più quote annuali;
- mediante "sconto in fattura", operato dall'esecutore dei lavori, di importo massimo non superiore al 100% del corrispettivo indicato in fattura, con passaggio della titolarità del credito in capo a quest'ultimo, che ne potrà usufruire con le stesse modalità che la Legge prevede per il Committente;
- cessione del credito alla banca o ad altri intermediari finanziari;

ed è rivolto a:

- Persone Fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa arti o professioni, per interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari;
- Condomini (sono esclusi i condomini composti esclusivamente da persone giuridiche);
- Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- Cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
- Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS, Associazioni di Promozione Sociale, Organizzazioni di Volontariato);
- Associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

La compensazione del bonus avverrà in 5 quote annuali di pari importo, nell'anno in cui è sostenuta la spesa ed in quelli successivi. La quota di credito di imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufuita negli anni successivi né può essere richiesta a rimborso.

Le disposizioni del Decreto Rilancio, che consentono di fruire di una detrazione fiscale del 110% delle spese, si affiancano a quelle già esistenti relative alla riqualificazione energetica e antisismica degli edifici, quali Ecobonus, Sismabonus, Bonus Facciate ed altre agevolazioni fiscali di cui al Decreto Legge n. 63 del 4 giugno 2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 90 del 3 agosto 2013 e a quelli di recupero e restauro delle facciate degli edifici esistenti di cui alla Legge n. 160/2019 del 27 dicembre 2019 art. 1 comma 219. Per tali interventi che prevedono specifiche tempistiche per le agevolazioni fiscali, è sempre possibile procedere alla cessione del credito d'imposta.

Il Superbonus non è cumulabile con gli altri incentivi riconosciuti dalle norme europee, nazionali o regionali.

Il presente foglio informativo descrive le opzioni proposte dalla Banca in relazione al "Superbonus" previsto dal decreto Rilancio e a tutte le agevolazioni concesse sotto forma di credito d'imposta a fronte delle quali è riconosciuta l'opzione, in luogo della detrazione, per la cessione a istituti di credito e altri intermediari finanziari:

- Cessione del credito fiscale
- Apertura di credito in conto corrente e anticipo su contratti e fatture garantiti dalla cessione dei crediti fiscali

* * * * *

Cessione del Credito Fiscale

Il Cliente che ha maturato un credito d'imposta ai sensi della normativa vigente, trasferisce pro-soluto e a titolo definitivo alla banca il credito ottenendo il pagamento del corrispettivo.

La cessione del credito, come previsto dall'art. 121 del Decreto Rilancio, potrà avvenire anche a stato avanzamento lavori (SAL). Relativamente agli interventi ammessi al Superbonus, i SAL non potranno essere più di due, ciascuno riferito almeno al 30% dell'intervento.

La Banca ha sottoscritto accordi con qualificati consulenti per poter fornire il necessario supporto alla propria clientela in tutte le fasi del processo di cessione del credito d'imposta. Tale attività di assistenza, fornita senza addebiti a carico del cliente, consiste in particolare nello svolgimento di controlli sulla completezza, congruità e coerenza della documentazione tecnica prodotta dal cliente rispetto ai requisiti previsti dalla normativa di settore e nell'apposizione del visto di conformità prescritto ai fini della valida cessione del credito d'imposta.

Il cliente è comunque libero di avvalersi, per l'attività di validazione ed asseverazione della documentazione relativa all'intervento oggetto di agevolazione (inclusa l'attività di apposizione del visto di conformità, ove necessario), di professionisti di sua fiducia da individuarsi sulla base dell'art. 119 comma 11 del Decreto Rilancio, senza che ciò influisca in alcun modo sul buon esito e sulle condizioni economiche della cessione dei crediti fiscali.

La consegna alla Banca della documentazione tecnica e delle attestazioni richieste per fruire delle agevolazioni fiscali previste dal Decreto Rilancio non comporta in ogni caso il successivo certo acquisto dei crediti da parte della Banca, che si riserva di verificare, tramite i propri consulenti, la completezza, congruità e coerenza dei documenti ricevuti.

Il corrispettivo di cessione sarà pagato dalla banca al Cedente entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui, ai sensi delle norme e della prassi in materia, il credito d'imposta risulti nel cassetto fiscale della banca e il Cedente abbia consegnato alla Banca la documentazione prevista.

Il corrispettivo verrà accreditato sul conto corrente indicato dal Cedente aperto presso la banca.

Apertura di credito in conto corrente, anticipo contratti e fatture garantiti dalla cessione dei crediti fiscali

L'apertura di credito in conto corrente è un contratto con il quale la banca mette a disposizione del Cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile, in questo caso a tempo determinato.

Nel caso specifico la Banca potrà finanziare i lavori connessi alle agevolazioni fiscali nei confronti delle Persone Fisiche, Condomini ed Aziende. E' prevista la forma tecnica dell'anticipo contratti e fatture.

La Banca effettuerà un'analisi del merito creditizio del richiedente tramite il quale stabilirà inoltre la percentuale finanziabile.

La Banca pertanto si impegna ad acquistare dall'Impresa, dal Condomino o dalla Persona Fisica i crediti fiscali (anche a SAL) che matureranno in seguito alla realizzazione dei lavori previsti dalla Legge.

Il beneficiario si impegna a cedere alla Banca i futuri crediti fiscali che matureranno in seguito alla realizzazione dei lavori previsti dalla Legge ed a destinare i proventi derivanti dalla cessione dei suddetti crediti fiscali diventati certi liquidi ed esigibili ad estinzione o riduzione del finanziamento concesso.

L'efficacia del contratto di cessione dei crediti fiscali è comunque condizionata al verificarsi di determinate condizioni sospensive indicate nel medesimo contratto.

PRINCIPALI RISCHI

Se la cessione del credito d'imposta non dovesse andare a buon fine entro il termine del periodo di utilizzo e, quindi, il mancato verificarsi delle condizioni sospensive, il contratto di cessione diventa inefficace e la Banca non corrisponderà al Cedente il relativo corrispettivo.

Tra i principali rischi, va tenuto presente l'impossibilità di beneficiare delle fluttuazioni dei tassi al ribasso qualora il finanziamento sia regolato a tasso fisso.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO

Ipotesi		TAEG
- Accordato:	Euro 5.000,00	6,50%
- Utilizzato:	Totalmente per un anno solare	
- Tasso nominale annuo:	6,50%	
- Commissione onnicomprensiva:	0,00% trimestrale	
- Periodicità di liquidazione interessi:	Annuale	

Si assume che il fido sia utilizzato per intero dal momento della conclusione del contratto.
I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono ad una ipotesi di operatività indicata dalla Banca d'Italia.

Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano i costi complessivi sostenuti per il servizio.
Tutte le voci di costo sono espresse al valore massimo applicabile.

CESSIONE SUPERBONUS, ECOBONUS, SISMABONUS, BONUS FACCIATE e ALTRI BONUS

VOCI DI COSTO ⁽¹⁾	Per contratti stipulati dal 02.10.2023
Cessione Superbonus (con detrazione fino a 5 quote annuali) <u>Persone Fisiche e Condomini</u> Prezzo di acquisto crediti d'imposta ceduti <u>Aziende</u> Prezzo di acquisto crediti d'imposta ceduti	<p style="text-align: center;">€ 91 per ogni 110 € di credito fiscale acquistato equivalente a 83,64 € del valore nominale del credito di imposta maturato</p> <p style="text-align: center;">€ 91 per ogni 110 € di credito fiscale acquistato equivalente a 83,64 € del valore nominale del credito di imposta maturato</p>
Cessione per interventi diversi dal Superbonus (con detrazione fino a in 5 quote annuali) <u>Persone Fisiche e Condomini</u> Prezzo di acquisto crediti d'imposta ceduti <u>Aziende</u> Prezzo di acquisto crediti d'imposta ceduti	<p style="text-align: center;">€ 82,60 per ogni 100 € di credito fiscale acquistato</p> <p style="text-align: center;">€ 82,60 per ogni 100 € di credito fiscale acquistato</p>
Cessione per interventi diversi dal Superbonus (con detrazione in 10 quote annuali) <u>Persone Fisiche, Condomini e Aziende</u> Prezzo di acquisto crediti d'imposta ceduti	<p style="text-align: center;">€ 63 per ogni 100 € di credito fiscale acquistato</p>

**APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE PER ANTICIPO SU CONTRATTI E FATTURE
PER AZIENDE**

	VOCI DI COSTO ⁽¹⁾	
TASSIE CONDIZIONI FIDI	Tasso debitore annuo nominale sulle somme anticipate connesse alle agevolazioni fiscali ⁽²⁾ ⁽⁴⁾	8,20%
	Importo finanziabile	Minimo € 5.000,00 e fino al 100% dei lavori in funzione del merito creditizio del richiedente
	Durata massima del finanziamento	Massimo 18 mesi
	Commissione onnicomprensiva ⁽⁴⁾	0,00% trimestrale Si recupera in sede di liquidazione periodica e si applica in misura proporzionale all'importo e alla durata (giorni effettivi) del fido accordato nel periodo di liquidazione.
TASSIE CONDIZIONI SCONFINAMENTI	Tasso debitore annuo nominale ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ e misura degli interessi di mora in caso di mancato pagamento degli interessi alla data in cui stessi divengono esigibili	8,20%

	Commissione di istruttoria veloce per utilizzi extra-fido (CIV)	Non prevista
CAPITALIZZAZIONE	Periodicità di liquidazione interessi debitori	Conteggio annuale al 31/12 – esigibilità al 01/03 dell'anno successivo (in caso di chiusura definitiva del rapporto, esigibilità immediata)
	Periodicità di liquidazione spese e commissioni	Trimestrale

**APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE PER ANTICIPO SU CONTRATTI E FATTURE
PER CONSUMATORI E CONDOMINI**

VOCI DI COSTO ⁽¹⁾		
TASSI E CONDIZIONI FIDI	Tasso debitore annuo nominale sulle somme anticipate connesse alle agevolazioni fiscali ^{(2) (4)}	6,50%
	Importo finanziabile	Minimo € 5.000,00 e fino al 100% dei lavori in funzione del merito creditizio del richiedente
	Durata massima del finanziamento	Massimo 18 mesi
	Commissione onnicomprensiva ⁽⁴⁾	0,00% trimestrale Si recupera in sede di liquidazione periodica e si applica in misura proporzionale all'importo e alla durata (giorni effettivi) del fido accordato nel periodo di liquidazione.
TASSI E CONDIZIONI SCONFINAMENTO EXTRA-FIDO	Tasso debitore annuo nominale ^{(3) (4)} e misura degli interessi di mora in caso di mancato pagamento degli interessi alla data in cui stessi divengono esigibili	6,50%
	Commissione di istruttoria veloce per utilizzi extra-fido (CIV)	Non prevista
CAPITALIZZAZIONE	Periodicità di liquidazione interessi debitori	Conteggio annuale al 31/12 – esigibilità al 01/03 dell'anno successivo (in caso di chiusura definitiva del rapporto, esigibilità immediata)
	Periodicità di liquidazione spese e commissioni	Trimestrale

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

Imposta di bollo relativa agli estratti conto	Applicata nella misura e con le modalità previste dalla Legge tempo per tempo vigente
Per tutte le condizioni economiche relative al conto corrente di corrispondenza si rinvia all'apposito foglio informativo.	

⁽¹⁾ La Banca si impegna ad effettuare eventuali rimborsi al Cliente per costi e tassi involontariamente/erroneamente applicati, prima della liquidazione periodica o, al più tardi, entro la prima settimana successiva alla liquidazione periodica.

⁽²⁾ è applicato sul saldo per valuta di fine giornata quando vi è utilizzo nel limite del fido concesso. In caso di tasso debitore indicizzato, (ad es. agganciato all'Euribor) può essere pattuito un valore minimo sotto il quale il tasso praticato non può scendere ed un valore massimo sopra il quale il tasso praticato non può salire.

⁽³⁾ è applicato sul saldo per valuta di fine giornata quando l'utilizzo o l'addebito di somme determina uno sconfinamento extra-fido (utilizzo in eccedenza rispetto al limite del fido concesso) o uno sconfinamento in assenza di fido (utilizzo in eccedenza rispetto al saldo di conto corrente in mancanza di un affidamento), a seconda del caso, rispetto al saldo disponibile di fine giornata. In caso di tasso debitore indicizzato, (ad es. agganciato all'Euribor) può essere pattuito un valore minimo sotto il quale il tasso praticato non può scendere ed un valore massimo sopra il quale il tasso praticato non può salire.

⁽⁴⁾ La misura degli interessi e degli altri oneri non potrà, comunque, mai essere superiore al limite fissato ai sensi della legge n. 108/1996.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (L. n. 108/1996), relativo alle categorie di operazioni **"Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti"** può essere consultato in filiale e sul nostro sito internet www.bancadiimola.it (sezione Trasparenza).

ALTRE SPESE DA SOSTENERE PER SERVIZI PRESTATI DA SOGGETTI TERZI

Spese di certificazione, asseverazione	Si tratta dei costi di certificazione, asseverazione, validazione e quanto previsto dalla normativa per accedere ai benefici fiscali, tutti detraibili fiscalmente. Questi costi non sono inclusi nel calcolo del TAEG.
--	---

RECLAMI

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca, che risponde entro 60 giorni dal ricevimento, per posta ordinaria all'indirizzo "Banca di Imola S.p.A. – Ufficio Reclami c/o La Cassa di Ravenna S.p.A. Piazza Giuseppe Garibaldi 6 48121 Ravenna RA", o per posta elettronica alla casella reclami@bancadiimola.it o tramite pec a reclami@pec.bancadiimola.it ovvero consegnata allo sportello dove è intrattenuto il rapporto.

In relazione ai servizi di pagamento i tempi massimi di risposta non sono superiori a 15 giornate lavorative dal ricevimento del reclamo.

Se il cliente non è soddisfatto della risposta o non ha ricevuto risposta entro i termini previsti, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*; per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. Resta fermo diritto del Cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia.

Se il Cliente intenta il procedimento presso l'ABF si intende assolta la condizione di procedibilità prevista dalla normativa. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, quale condizione di procedibilità, il Cliente e la Banca devono tentare il procedimento di mediazione, ricorrendo:

- all'*Organismo di Conciliazione Bancaria* costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo regolamento) oppure
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

LEGENDA

Cedente	Il titolare del credito d'imposta ed ogni suo successore o avente causa
Cessionario	La Banca che acquista il credito.
Cessione del credito	Contratto tramite cui un soggetto, detto Cedente, trasferisce ad un altro, detto Cessionario, il suo credito verso un debitore (ceduto).
Commissione di istruttoria veloce (CIV)	Commissione per svolgere l'istruttoria veloce, quando il cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente.
Commissione onnicomprensiva	Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata del fido. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
Ecobonus	Interventi di efficienza energetica previsti dall'Art. 14, c. 1 bis, D.L. 63/2013
Fido	Contratto in base al quale la banca/intermediario si impegna a mettere a disposizione del cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al cliente di una commissione e degli interessi.
Sconfinamento	Le somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto al fido ("utilizzo extrafido"); le somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di un fido, in eccedenza rispetto al saldo del cliente ("sconfinamento in assenza di fido").
Sismabonus	Interventi di adozione di misure antisismiche perviste dall'Art. 16 c. 1 bis, D.L.63/2013
Superbonus	Per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, disciplinati dagli articoli 119 e 121 del DL 10 maggio 2020 n. 34 (Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 e prevedono una detrazione del 110% in 5 anni
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale dell'apertura di credito su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, quale la Commissione sull'accordato. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Tasso debitore annuo nominale (TAN)	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) e Tasso Soglia	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, occorre individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia (*) della relativa categoria e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore. (*) Il tasso soglia è calcolato aumentando il tasso medio rilevato (TEGM) di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza fra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.